COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 904 definitivo

2006/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

IL REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

2006/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

IL REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 1) e punto 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2006[5] prevede che alcune misure siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

---

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].
5 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
6 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[7] relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. La dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra i quali figura il regolamento (CE) n. 562/2006.

(4) Occorre in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adeguare alcune modalità pratiche del controllo alle frontiere e di modificare alcuni allegati. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 562/2006 o a completarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Il regolamento (CE) n. 562/2006 prevede un periodo di sospensione per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno dichiarato inoltre che si adopereranno affinché le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione siano adottate quanto prima. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre quindi sopprimere la disposizione del regolamento (CE) n. 562/2006 che prevede la sospensione di cui sopra.

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 562/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1) All'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. La Commissione adotta le misure relative alle modalità di sorveglianza supplementari. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2."

2) L'articolo 32 è sostituito dal seguente testo:

[7] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

"Articolo 32

Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2."

3) All'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

4) L'articolo 33, paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*